

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

20 marzo 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze
consultazionepubblicaTP@mef.gov.it

Oggetto: Consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7 del TUIR e dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il dipartimento fiscale dello Studio De Berti, Jacchia, Franchini, Forlani accoglie con estremo favore la consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ed è lieto di poter apportare il proprio contributo in merito ai seguenti documenti:

- Schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del TUIR ("Schema di Decreto").

20121 **MILANO**
Via San Paolo, 7
tel.: +39 (0)2 72554.1
fax: +39 (0)2 72554.400
milan@dejalex.com

00198 **ROMA**
Via Vincenzo Bellini, 24
tel.: +39 (0)6 809154.1
fax: +39 (0)6 809154.44
rome@dejalex.com

1170 **BRUXELLES**
Chaussée de La Hulpe 187
tel.: +32 (0)2 6455670
fax: +32 (0)2 7420138
brussels@dejalex.com

115114 **MOSCOW**
Ulitsa Letnikovskaya, 10/2
tel.: +7 (0)495 792 54 92
fax: +7 (0)495 792 54 93
moscow@dejalex.com

Avv. Roberto A. Jacchia
Avv. Maria Cristina Franchini
Avv. Gianni Forlani
Avv. Federica Castioni
Bridget Ellison¹
Avv. Guido Callegari
Avv. Antonella Terranova
Avv. Barbara Calza
Avv. Cristina Fussi
Avv. Giuseppe Cristiano
Avv. Michelangelo Cicogna
Avv. Irene Picciano
Avv. Marco Frazzica
Dott. Massimiliano Gazzo²
Avv. Silvia Doria
Avv. Prof. Fabio Ferraro³
Avv. Andrew G. Paton⁵
Avv. Giovanna Bagnardi
Avv. Matteo Biondetti
Dott. Tiziana Zona²
Avv. Claudio Corba Colombo
Avv. Armando Ambrosio
Avv. David Maria Santoro
Avv. Alessandra Tarissi De Jacobis
Avv. Elena Maria Granatello

Dott. Isabella Basilico
Dott. Giulia Beneduci
Sophie Berettoletto³
Dott. Matteo Bilei
Ekaterina Boldareva⁴
Igor Brazhevsky⁴
Avv. Chiara Caliendo
Dott. Sara Caprucci
Avv. Francesca Ciardullo
Avv. Diego Conte
Avv. Viola D'Angelo
Avv. Francesco De Berti
Dott. Alessandra Del Sole²
Avv. Myriam Desnus⁵
Oksana Ermakova⁴
Abg. Alessandro Foti⁷
Avv. Orsola Galasso
Avv. Rachele Maggi
Avv. Benedetta Mazzotti
Avv. Giulietta Minucci
Avv. Emanuela Monteleone
Andrey Morozov⁴
Olesya Nalimova⁴
Dott. Oksana Oleneva
Dott. Gennaro Paone
Avv. Jacopo Piemonte
Dott. Teresa Prudente
Avv. Veronica Pulcini
Avv. Gaspare Roma
Dott. Davide Scavuzzo
Avv. Andrea Sonino
Avv. Maria Francesca Soriano
Avv. Simona Stramaglia
Dott. Gianmarco Troia
Dott. Angela Valente²
Avv. Alice Viscomi
Avv. Riccardo Vitolo
Avv. Giuseppina Zoccali

Of Counsel
Avv. Giovanni De Berti

Consulenti
Avv. Marco Brignone
Dott. Ferruccio Di Lenardo²
Avv. Davide Gambillara
Avv. Vittorio Poli
Avv. Bruno Rossini

¹ Notary Public, London
² Dottore Commercialista
³ Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea nell'Università Federico II di Napoli
⁴ Federazione Russa
⁵ Juriste, Francia
⁶ Solicitor, NSW, Australia
⁷ Abogado, Spagna

studio legale
De Berti Jacchia Franchini Forlani
associazione professionale
c.f. e p. iva 02152650152

Studio fondato nel 1975

Tematica: Selezione del valore più appropriato nell'intervallo di valori arm's length.

Articolo interessato: art. 6, comma 3 della bozza di Decreto.

Paragrafi delle Linee Guida OCSE interessati: 3.55, 3.57, 3.62.

Osservazioni / Contributi: Si accoglie in modo positivo il riconoscimento, all'articolo 6, commi 1 e 2, della bozza di Decreto, di quanto affermato in sede OCSE (par. 3.55 delle Linee Guida OCSE, Luglio 2017) della possibilità che vengano riconosciuti più prezzi di libera concorrenza a condizione che gli stessi risultino compresi in un intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza (cd. "arm's length range"). In tale ipotesi, un'operazione controllata è conforme al principio di libera concorrenza, quando l'indicatore finanziario selezionato sia compreso nel suddetto arm's length range.

Tale approccio non trova sempre riscontro nella condotta dell'Amministrazione finanziaria, la quale, in sede di verifica, tende a considerare quale valore arm's length il dato puntuale della mediana dell'intervallo.

Al riguardo si osserva quanto segue.

In tema di aggiustamenti compensativi (cd. *compensating adjustment*), la Commissione UE, nel Working paper 28 febbraio 2017 n. 923, ha riconosciuto che nel caso in cui il contribuente abbia, in corso d'anno, effettuato volontariamente delle rettifiche di prezzi di trasferimento su una transazione o su una serie di transazioni infragruppo prima che la/le stessa/e sia/no stata/e posta/e in essere, e si sia ragionevolmente adoperato al fine di fissarne il valore di libera concorrenza, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe, in linea di principio, riconoscere che il prezzo della/e transazione/i a fine anno sia arm's length, se ciò possa essere comprovato da una documentazione idonea¹.

Tuttavia, l'accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di un aggiustamento compensativo effettuato volontariamente dal contribuente, non limita il potere della stessa di realizzare una rettifica del prezzo di trasferimento in sede di verifica. Sotto questo profilo le Linee Guida OCSE (cfr. paragrafo 3.62 delle Linee Guida OCSE) ritengono che, in tale circostanza, nella determinazione del valore arm's length, qualunque valore all'interno dell'intervallo possa soddisfare il principio di libera concorrenza, quando l'intervallo comprenda risultati sufficientemente affidabili.

Solo nel caso in cui, nonostante gli sforzi effettuati, permangono dei difetti di comparabilità nell'intervallo di valori selezionato (cfr. par. 3.57 delle Linee Guida OCSE), l'Amministrazione finanziaria dovrebbe poter effettuare una rettifica del valore per allinearli ai valori centrali del range (ad esempio, la mediana).

Tanto premesso, per evitare che si effettuino rettifiche ai prezzi di trasferimento in modo semplicistico determinate dall'allineamento dell'indicatore finanziario al valore della mediana ogniqualvolta lo stesso indicatore sia posizionato al di fuori del range di libera concorrenza, sarebbe ragionevole prevedere che, in caso di aggiustamenti

da parte dell'Amministrazione finanziaria, detta rettifica sia effettuata in prossimità del valore più prossimo al valore da allineare all'interno dell'intervallo arm's length (piuttosto che il valore centrale dello stesso intervallo).

In sede di stesura definitiva del Decreto, sarebbe auspicabile quindi inserire all'articolo 6, comma 3, dopo le parole "di cui al comma 1" le parole "in corrispondenza del valore più prossimo". Nuova formulazione dell'art. 6, comma 3: <<Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all'articolo 5, non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1 in corrispondenza del valore più prossimo >>.

Finalità della richiesta: La richiesta è stata formulata al fine di evitare un trattamento discriminatorio tra due scenari, sostanzialmente analoghi in cui:

- (a) l'indicatore prescelto si trova in prossimità del interquartile range di libera concorrenza ma al di fuori di questo per piccole differenze dovute anche solo a lievi errori contabili
- (b) l' indicatore finanziario si trovi in prossimità di un valore interquartile ma all'interno del medesimo.

In sede di verifica fiscale nell'ipotesi a) il contribuente subirebbe una rettifica fiscale anche significativa per riportare l'indicatore alla mediana, mentre nell'ipotesi b) non subirebbe alcuna rettifica.

Evidentemente ciò comporterebbe una ingiustificata disparità nel trattamento fiscale di due situazioni del tutto similari.

¹ Si veda a riguardo EU Joint Transfer Pricing Forum, *Report on Compensating Adjustments*, 5 November 2013, paragrafo 17.